

N. 1843

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MUNERATO, BELLOT, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI e BISINELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2015

Modifiche all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, in materia di proroga del regime sperimentale cosiddetto «opzione donna»

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – In base all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, cosiddetta «Riforma Maroni», è in vigore dal 2008 e fino al 2015 un regime sperimentale per le sole donne lavoratrici, che consente loro di andare in pensione con almeno 57 anni di età (58 per le autonome) e 35 anni di contributi, purché si accetti che la pensione sia calcolata con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo n. 180 del 2007. Il regime sperimentale terminerà a fine 2015.

Tale facoltà è stata confermata anche dal successivo intervento normativo sulle pensioni operato con il cosiddetto «decreto Salva-Italia» (comma 14, articolo 24, decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011). Purtroppo, però, l'Istituto nazionale di previdenza e assistenza (INPS) è intervenuto con circolari che interpretano in maniera restrittiva la norma, collegando questa scadenza al momento del pensionamento e non a quello della maturazione del diritto, precisando anche che ai requisiti di età dei 57 e dei 58 anni si applica l'incremento (3 mesi nel 2013) legato all'aumento dell'aspettativa di vita. Quindi, secondo l'INPS, potranno scegliere il contributivo le lavoratrici che una volta applicata la finestra accedono alla pensione entro il 2015, il che vuol dire che il diritto, con i 57 (o 58) anni e 3 mesi di età e 35 di contributi, deve essere conseguito entro il 30 novembre 2014 per le lavoratrici dipendenti (30 dicembre nel pubblico impiego) ed entro il 31 maggio 2014 per le autonome. Sull'argomento il Parlamento, in materia bipartisan, è intervenuto per sensibilizzare il Governo ad intervenire presso l'INPS affinché sia confermata la corretta applicazione della norma nei confronti delle donne che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole del sistema contributivo nella fase transitoria fino al 2015, come perfezionamento dei requisiti e non della decorrenza del trattamento pensionistico. Sono state presentate interrogazioni parlamentari, il gruppo della Lega Nord per le Autonomie ha presentato un'interpellanza urgente e le Commissioni lavoro di Camera e Senato hanno addirittura approvato, ciascuna, una risoluzione per impegnare il Governo a sollecitare l'INPS a rivedere la circolare n. 35 del 14 marzo 2012.

Ma ad oggi ancora nessun risultato. Per questi motivi, cari colleghi, presentiamo la presente iniziativa legislativa, auspicandone una celere e rapida approvazione, considerata la condivisione dell'oggetto. Con l'articolo unico di tale proposta intendiamo avvalerci della sovranità del Parlamento per superare la circolare INPS e fornire una corretta interpretazione autentica del comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 243 del 2003, prevedendo al contempo il prolungamento di un triennio del regime sperimentale.

Riguardo la copertura finanziaria, infine, contrariamente alla posizione della Ragioneria dello Stato, secondo la quale un'eventuale prosecuzione del regime sperimentale può compromettere gli effetti complessivi della riforma pensionistica operata con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, giacché consentirebbe l'accesso alla pensione ad una età ampiamente inferiore a quelle previste dalla medesima legge, riteniamo invece non ce ne sia bisogno o co-

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

munque non costi in maniera eccessiva perché i costi derivanti dall'accesso anticipato alla pensione sarebbero attenuati o addiritmente contributivo.

tura compensati dalle decurtazioni che le pensioni subirebbero con il calcolo puramente contributivo XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018 da intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per accedere al regime sperimentale»;
- *b)* al secondo periodo, le parole: «Entro il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2018».